

# Studio Mataloni Migliori

Viale G. Mazzini, 18 – Firenze 50132

Dott. Marco Mataloni  
Dott. Tommaso Migliori  
Dott. Francesco Mataloni  
Dott. Pasqualina Onesto  
Dott. Piera Virelli  
Dott. Chiara Stiacci

Dott. Alessio Porciani  
Dott. Manuele Vannucci  
Dott. Salvatore Gagliano Candela  
Rag. Alessandra Villani  
Sig. Barbara Passerin

**OGGETTO:** Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

## **Titolare effettivo: definizione ed individuazione**

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Il Titolare effettivo è persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.

Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:

- 1) controllo della maggioranza dei voti esercitabili direttamente o indirettamente in assemblea ordinaria;
- 2) controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- 3) esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società;
- 4) possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Un'impresa può avere anche più di un titolare effettivo.

## **Soggetti obbligati alla comunicazione**

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di Commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva per le imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

## **Accesso ai dati**

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Esiste la possibilità di esprimere il controinteresse all'accesso da parte del titolare effettivo qualora sussistano fondate ragioni, normativamente previste.

**Studio Commerciale**

Tel. 055-2345195

Email: [info@studimataloni.it](mailto:info@studimataloni.it) Sito: [www.studimataloni.it](http://www.studimataloni.it)

Pag. 1 di 2

# Studio Mataloni

## Modalità di trasmissione

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, da parte degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica.

## Termine iniziale e comunicazioni successive

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MIMIT che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Pertanto, la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

A regime, le variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

## Sanzioni

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

## Documentazione da conservare

In seguito alla comunicazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs. 231/07, è necessario, conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, il Fascicolo dei Titolari Effettivi che contenga documenti e informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.

## Ulteriori informazioni

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link:

<https://titolareffettivo.registroimprese.it/home>